



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
Sezione Specializzata in materia di impresa

nella seguente composizione collegiale:

dott.ssa Liliana Guzzo	Presidente
dott.ssa Anna Maria Marra	Giudice
dott.ssa Mariagrazia Balletti	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento R.G. n. 8105 /2016 di RECLAMO avverso il provvedimento del Tribunale di Venezia di data 7.7.2016

promosso da

A

con reclamo iscritto il 26.7.2016 rappresentato e difeso dall'avv.

**reclamante**

**CONTRO**

B

e

C

rappresentate e difese dall'avv.

**reclamate**

Il sig. A ha proposto reclamo, depositato il 26.7.2016, avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 7.7.2016, con cui è stata dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa, emessa su ricorso ex art. 670 cpc richiesto dal sig. A nei confronti della madre e della sorella. (B e C)

Il ricorrente/reclamante aveva evidenziato in ricorso che il padre D, socio di maggioranza della Azienda E snc e della Azienda F srl, è deceduto nel 2008 con un testamento olografo del 1999, nel quale ha rappresentato la volontà di lasciare l'azienda E snc ai due figli, con l'impegno loro di versare il 20% netto degli utili alla madre fino alla sua morte.



Sorta una discussione sulla estensione di detta volontà testamentaria alla Azienda **F** srl costituita nel 2003 e quindi successiva al testamento, le parti contendenti hanno rimesso la questione ad un collegio arbitrale; il lodo è stato nel senso che la disposizione testamentaria si poteva riferire solo alla suc e non estendersi alla srl, che cadeva quindi in successione legittima.

A seguito di iniziative giudiziarie nel 2012, si è pervenuti ad una transazione tra le parti.

In adempimento degli accordi, i due soci hanno trasformato la Azienda **F** suc in **G** srl. Dopo un primo momento in cui gli accordi sembravano attuarsi, la sorella ha iniziato a porre in essere atti ostruzionistici rifiutando l'approvazione dl bilancio e puntando alla liquidazione della società.

Nel mentre, è stato rinvenuto altro testamento più recente, del 2008, che modificava sostanzialmente i lasciti; il nuovo testamento è stato pubblicato ma secondo le resistenti sarebbe falso.

Secondo il reclamante la competenza in ordine alla domanda di sequestro delle quote sociali è del Tribunale delle Imprese in quanto la controversia concerne il trasferimento di partecipazioni sociali di una srl e la richiesta di sequestro delle quote in contestazione è volta ad ottenere la nomina di un custode di esperienza gestionale, in attesa della definizione del giudizio successorio. Concludeva per l'accoglimento del ricorso per sequestro giudiziario di quote della srl.

Si sono costituite le resistenti /reclamate rilevando che il ricorrente dalla morte del padre ha cercato di assumere il ruolo di capo dell'azienda escludendo madre e sorella; che dopo un giudizio arbitrale a lui sfavorevole è stato raggiunto un accordo transattivo che appariva andare bene .

Tuttavia, il ricorrente dopo poco ha ricominciato a svolgere un ruolo egemone . Emerso il secondo testamento, lo stesso è stato ritenuto apocrifo da un perito, circostanza che ha indotto le resistenti a dubitare della autenticità anche del primo, rinvenuto sempre dal fratello. Davano atto che pende attualmente davanti al Tribunale di Verona giudizio di accertamento negativo della autenticità dei due testamenti, mentre il ricorrente ha tentato progressivamente di impadronirsi del controllo della società ritenendosi socio di maggioranza .

Rilevavano che la competenza è del Tribunale di Verona, e non invece della Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia, vertendo la controversia su vicende relative alla successione ereditaria. In ogni caso, contestavano la sussistenza del *fumus boni iuris* e del



*periculum in mora*. Invero, il testamento del 2008 è stato ritenuto apocrifo da un perito incaricato . In ogni caso, il ricorrente, secondo la prospettazione delle resistenti, non ha alcun diritto sulle quote che rivendica come proprie per effetto delle previsioni statutarie che prevedono che gli eredi dichiarino ai soci superstiti di voler proseguire la società anziché essere liquidati, dichiarazione che il ricorrente non avrebbe mai fatto. Evidenziavano che lo stallo è provocato dallo stesso ricorrente che non assicura il pagamento degli utili se non in cambio del controllo dell'azienda . Concludevano come in atti.

\* \* \*

Come già ricordato dal Giudice di prime cure, il D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito in L. 24.3.2012 n. 27 all'art. 2 co. 2 lett. b) prevede che le Sezioni Specializzate in materia di impresa, istituite, siano altresì competenti relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause "relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti".

Tuttavia, "in tema di competenza territoriale, per cause tra coeredi, che l'art. 22, primo comma n.1, cod. proc. civ. devolve al giudice del luogo in cui si è aperta la successione, debbono intendersi non soltanto le controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma ogni causa avente un oggetto attinente alla qualità di erede, per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti discenda necessariamente da tale condizione" vedi per tutte Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 18334 del 23/08/2006 Sez. 6 - 3, Ordinanza n.22306 del 26/10/2011.

Nello specifico, la questione relativa alla titolarità delle quote sociali di cui viene richiesto il sequestro giudiziario, sottesa alla cautela invocata, dipende dall'accertamento della autenticità o meno del testamento olografo rinvenuto (che ne costituisce quindi l'antecedente logico), il cui giudizio peraltro è già pendente davanti al Tribunale di Verona.

In sostanza, il giudizio di merito che deve seguire il procedimento cautelare, concerne proprio l'accertamento della qualità di erede da parte del ricorrente, mentre l'attribuzione delle quote sociali che presuppone tale accertamento, ne rappresenta una conseguenza dovuta alla mera circostanza che l'asse ereditario è costituito da quote sociali.



Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza anche di legittimità, per il giudizio avente ad oggetto la qualità di erede, il legislatore ha individuato il luogo dell'apertura della successione quale foro competente.

La circostanza che l'asse ereditario sia costituito da quote sociali di una srl, non modifica né caratterizza la natura del giudizio di merito, che rimane un giudizio successorio, a seguito del quale il ricorrente potrà essere ritenuto titolare - in quanto erede - delle quote sociali delle quali ha chiesto il sequestro giudiziario.

La pronuncia del Giudice di prime cure va quindi confermata.

Tenuto conto del fatto che la causa relativa all'accertamento della autenticità del testamento e della conseguente qualità di erede è già pendente davanti al Tribunale di Verona, e che la stessa appare propedeutica al riconoscimento della titolarità delle quote in capo al ricorrente, il quale non ha nemmeno chiaramente individuato una diversa e autonoma causa di merito da proporre davanti al Tribunale di Venezia, investito della domanda cautelare, il Collegio ritiene che la conferma della decisione di prime cure comporti anche la condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle reclamate per il procedimento di reclamo, quale conseguenza della soccombenza.

Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata. Per effetto della conferma del provvedimento impugnato, segue il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi della L. 24.12.2012 n. 228.

PQM

Conferma il provvedimento di data 7.7.2016 del Tribunale di Venezia

Condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle reclamate che liquida in complessivi € 2.500 per compensi, oltre a spese generali (15%) iva e cpa

Sussistono le condizioni per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione

Si comunichi

Così deciso in Venezia il 22/09/2016

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Liliana Guzzo

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott.ssa Mariagrazia Balletti

